

November 4, 2020

DPCM 3 Novembre 2020: nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

È stato reso disponibile (ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), il nuovo **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020** (disponibile [qui](#)) che prevede le nuove misure di contenimento del virus Covid-19. Abbiamo deciso di venire incontro alle richieste di molti lettori e pubblicare il nostro Alert, **sebbene vada ricordato che siamo in attesa di esaminare la versione definitiva in Gazzetta Ufficiale (unica da tenere in seria considerazione)**.

Con il nuovo DPCM, che sarà ragionevolmente **in vigore da domani, 5 Novembre al 3 Dicembre 2020**, il Governo ha adottato ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria, suddividendo il territorio nazionale in **tre zone virtuali** a seconda dei livelli di rischio epidemiologico presenti nelle varie Regioni.

In particolare, il nuovo Decreto contiene sia **disposizioni valedoli a livello nazionale**, sia **disposizioni specifiche valide a livello regionale** in base alle disposizioni del Ministro della Salute emanate in coordinamento con i Presidenti delle Regioni.

Di seguito riportiamo le principali misure introdotte dal nuovo DPCM che avranno un impatto diretto anche sul mondo del lavoro.

1. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE (ART. 1 DEL DPCM)

A. Obbligo della mascherina

Anzitutto, l'art. 1, comma 1 del Decreto conferma **l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo il distanziamento sociale. Per quanto riguarda invece le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, la stessa norma **fa salve le disposizioni delle linee guida e dei protocolli previsti per le singole attività**.

Sono in ogni caso **esclusi** dall'obbligo di indossare la mascherina:

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

B. Limitazione della circolazione delle persone

L'art. 1, comma 3, del DPCM introduce un «**coprifuoco**» dalle ore **22.00 alle ore 5.00** del giorno successivo durante il quale sono **consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**

Sull'intero territorio nazionale continua altresì ad essere « **fortemente raccomandato**, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **salvo che per esigenze lavorative**, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Pertanto, attenendosi al tenore letterale della norma, le esigenze lavorative dovranno essere «comprovate» solamente per gli spostamenti dopo le 22.00. Ciò non esclude tuttavia l'obbligo per i lavoratori di munirsi sempre dell'apposita **autocertificazione** laddove la stessa sia richiesta.

C. Chiusura delle medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il Governo estende la chiusura dei centri commerciali, anticipata da alcune Ordinanze Regionali, all'intero territorio nazionale.

Pertanto, resteranno **chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

D. Forte raccomandazione al lavoro agile e allo svolgimento delle riunioni private in modalità a distanza

L'art. 3, comma 6 del nuovo Decreto riprende quanto disposto dal precedente DPCM **raccomandando fortemente** «l'utilizzo della modalità di **lavoro agile** da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'**art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai **protocolli** di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto».

Il nuovo Decreto continua pertanto ad esortare i datori di lavoro privati a **ricorrere il più possibile alla modalità di lavoro agile**, modalità che potrà essere utilizzata senza la necessità di sottoscrivere gli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017 fino al 31 Dicembre 2020.

Da ultimo, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, l'art. 1, comma 9, lettera o) del DPCM conferma la **sospensione di convegni, congressi e degli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. In tale contesto, mentre nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è previsto **l'obbligo** di svolgere le riunioni in modalità a distanza (salvo la sussistenza di motivate ragioni), il Governo **raccomanda fortemente di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.**

2. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL

TERRITORIO NAZIONALE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 su alcune specifiche aree del territorio nazionale caratterizzate da una situazione epidemiologica di elevato rischio, il nuovo DPCM ha introdotto **ulteriori e più incisive restrizioni applicabili a livello regionale**.

Infatti, nelle aree dove il rischio di contagio è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, il Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, individuerà con Ordinanza le Regioni che si collocano in uno «**scenario di elevata gravità**» (livello 3) oppure in uno «**scenario di massima gravità**» (livello 4).

L'individuazione delle Regioni ad alto rischio di contagio avverrà sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito da un documento scientifico, condiviso con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, intitolato «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale» (Allegato 25 al nuovo DPCM), nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al Decreto del Ministro della Salute 30 Aprile 2020, sentito il Comitato Tecnico Scientifico sui dati monitorati.

Il relativo elenco delle Regioni a rischio verrà **aggiornato** con Ordinanza del Ministro della Salute, il quale verificherà con frequenza almeno settimanale il permanere dei presupposti di cui sopra, fermo restando che «la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione»

In ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, potrà inoltre prevedere **l'esenzione dell'applicazione delle nuove misure restrittive in relazione a specifiche parti del territorio regionale**.

I provvedimenti del Ministro della Salute sono **efficaci**, dal giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, **per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del nuovo DPCM (i.e. 3 Dicembre 2020)**. Di conseguenza, se una Regione entra in zona «livello 4», vi rimarrà **per almeno 15 giorni**.

Premesso quanto sopra, in base al concreto collocamento di ogni singola Regione, si applicheranno le seguenti disposizioni più restrittive.

A. Territori che si collocano in uno scenario di elevata gravità - «livello 3» (art. 2 del DPCM)

Nei territori che si collocano in uno scenario intermedio di **elevata gravità** («livello 3») sarà:

- **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**. Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su questi territori sarà comunque consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
- **vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune**.

B. Territori che si collocano in uno scenario di massima gravità - «livello 4» (art. 3 del DPCM)

Nei territori che si collocano in uno scenario di **massima gravità** («livello 4») saranno invece:

- **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio, nonché all'interno del territorio stesso, sempre salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.** Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Anche in questo caso il transito sui territori sarà consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
- **sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' Allegato 23** al nuovo DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi disposte per l'intero territorio nazionale;
- **chiusi i mercati**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano invece aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- **sospese le attività inerenti servizi alla persona**, diverse da quelle individuate nell' Allegato 24 al DPCM;
- **consentite le attività motorie individuali** (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com